

ETICA INTERCONNESSA AL PROFILO GIURIDICO

di **Martina Calcaterra, Giuliano Iannaccone e Oreste Pollicino**

Analisi di alcuni esempi pratici legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività professionale del giurista permette di evidenziare alcuni rischi che possono emergere dall'interconnessione tra il mondo forense e quello della tecnologia.

Come già si è accennato in un precedente contributo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 marzo), nel giugno 2023 un giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti ha sanzionato due avvocati di New York per avere presentato in tribunale una memoria contenente sei casi fittizi generati da un modello di intelligenza artificiale generativa. Interessante la motivazione del giudice Kevin Castel alla base della sanzione, secondo il quale i due professionisti avrebbero agito in malafede attraverso, e qui si riporta per esteso l'espressione originale inglese, «acts of conscious avoidance and false and misleading statements to the court». In altre parole, sebbene i casi fittizi siano stati nei fatti generati dalla macchina, l'imputabilità e dunque la responsabilità delle dichiarazioni fallaci presentate al giudice è comunque ricondotta agli utenti, e cioè coloro che hanno volutamente attivato il processo di elaborazione automatizzata senza prendere le necessarie precauzioni.

Ancora più interessante l'*obiter dictum* della decisione del giudice di Manhattan, che afferma come non ci sia nulla di strutturalmente improprio nell'utilizzo, da parte dell'avvocato, di modelli di intelligenza artificiale come supporto e assistenza e che tuttavia, allo stesso tempo, regole di natura etica impongono un ruolo di supervisione e di controllo in capo al professionista al fine di assicurare l'accuratezza del materiale che si presenta di fronte alla corte.

Un altro esempio significativo per sottolineare come gli output prodotti dall'intelligenza artificiale generativa rischino spesso di consistere in valutazioni approssimative che non sono in grado di tenere conto di alcuni importanti dettagli è rappresentato da un esperimento pratico in tema di *curriculum vitae*. In particolare, l'esperimento in questione ha riguardato la creazione di *curriculum vitae* falsi progettati per includere, seppure non in bella vista, alcuni punti completamente privi di senso, che non sono stati rilevati dal

modello di intelligenza generativa predisposto per uno screening preliminare dei documenti in questione.

Gli esempi appena evocati suggeriscono, in primo luogo, che aziende e studi legali saranno sempre più messi a confronto con una dimensione etica dell'approccio ai modelli di intelligenza artificiale che sarà, a sua volta, sempre più interconnessa alla dimensione giuridica.

Pur non trattandosi, in certi casi, di una chiara violazione di una disposizione di legge, è evidente che il rispetto della regola etica è un presupposto preliminare per un utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale nell'attività di studio che sia conforme al parametro giuridico. È possibile prevedere che tale interconnessione sarà amplificata dall'entrata in vigore dell'AI Act dell'Unione Europea e dalla conseguente necessità per gli utilizzatori di valutare il rispetto dei diritti fondamentali a fronte dell'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale.

È poi opportuno sottolineare come gli orientamenti giurisprudenziali su entrambe le



GLI AUTORI

Martina Calcaterra e Giuliano Iannaccone, studio legale Tarter Krinsky & Drogin LLP; Oreste Pollicino, Università Bocconi

sponde dell'Oceano, seppur con sfumature diverse in forza del differente humus culturale, valoriale e giuridico in cui gli stessi giudici muovono, sembrano essere assai convergenti quando posti dinnanzi alla casistica sopra descritta. In particolare, è opinione condivisa che l'assistenza dei meccanismi di automazione algoritmica alla professione forense, in tutte le sue accezioni, non possa trascendere nella sostituzione completa delle attività di valutazione e supervisione tipicamente umane. Tali attività, infatti, risultano essenziali per l'avvocato al fine di effettuare una ponderazione degli interessi in gioco ed evitare l'effetto indesiderato della produzione di una narrativa fuorviante, che inciderebbe sul professionista non solo dal punto di vista del contenzioso (dove questi risulterebbe quasi certamente perdente) ma anche dal punto di vista del danno reputazionale per il soggetto interessato e per il suo intero studio.